

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1964

Interpretazione autentica e adeguamento della legge 7 febbraio 1951, n. 72, sulla rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottopongo al vostro esame fu da me presentato al Senato nella precedente legislatura il 16 novembre 1961.

Assegnato alla 9ª Commissione, esso fu posto all'ordine del giorno della seduta del 16 gennaio 1963 ma non potè essere deciso, essendo sopravvenuta la cessazione della legislatura. La ragione che dette luogo all'iniziativa tuttavia permane, in quanto nessun fatto nuovo è intervenuto a modificare la situazione allora esposta relativa alla rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale.

D'onde la necessità che l'iniziativa sia ripresa.

La questione è in questi termini: con legge 7 febbraio 1951, n. 72, si pervenne a disporre la « rivalutazione » dei fondi di previdenza amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per trattamento di quiescenza del proprio personale.

La norma testualmente dispone che la « ... rivalutazione ... sulla base degli sti-

pendi attuali ... e successive variazioni ... sarà fatta anno per anno ».

Dal semplice significato testuale della norma scaturisce, inequivocabilmente, che la « rivalutazione » va fatta sulla base degli stipendi *attuali e successive variazioni* con periodicità fissa e costante « anno per anno ».

Ciò si concreta, quindi, per le Amministrazioni camerali, nell'obbligo — espresso dalla legge — di effettuare le rivalutazioni, tenendo conto della diversa retribuzione percetta da un anno all'altro. Nell'applicazione di questa legge, una interpretazione non conforme alle sue norme ne ha sostanzialmente modificato il contenuto. Una circolare del Ministero industria e commercio del 25 gennaio 1952, n. 3, ha difatti testualmente ritenuto che: « nel procedere ai necessari conteggi, si dovrà tener presente *lo sviluppo della carriera già percorsa* da ciascun dipendente, cioè, praticamente, sostituire agli stipendi pensionabili effettivamente attribuiti, quelli di cui *alle tabelle* attuali nei corrispondenti gradi rivestiti nel corso della carriera stessa. Più precisamente, dovrà

procedersi alla ricostruzione economica della carriera già verificatasi, con l'uso, però, delle tabelle attuali ».

Una tale interpretazione — alla quale, purtroppo, si sono uniformate, le Amministrazioni interessate — non trova riscontro nè nella dizione usata dal legislatore, nè nella *ratio* della legge.

Difatti non vi è norma, o principio giurisdizionale, che non commisuri il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, degli enti pubblici in genere e dei lavoratori dipendenti dalle aziende private, alla sola ultima retribuzione goduta in attività di servizio.

Pertanto, a fronte al diverso criterio adottato dal Ministero e seguito dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per le liquidazioni in favore del personale cessato dal servizio, occorre intervenire per dare al precetto posto dal legislatore quell'autentico significato che valga ad inquadrare la norma tra le disposizioni che regolamentano il rapporto di pubblico impiego.

Inoltre, questione strettamente connessa all'argomento (già affrontata e favorevolmente risolta per i dipendenti delle Camere di commercio di Trento e Bolzano col provvedimento regionale 1° maggio 1960, n. 9) è quella di statuire, una volta per tutte, in aderenza ad uniformi principi giurisdizionali e legislativi la misura della retribuzione utile a quiescenza.

Il fondamentale criterio che può ritenersi generalmente seguito, riferisce la misura degli emolumenti pensionabili alle situazioni sostanziali anzichè a quelle formali, che, nel dopoguerra, sono risultate il frutto di compromessi tra la esigenza di adeguare la retribuzione reale al costo della vita e quella di mantenere fermi gli stipendi-base fino alla elaborazione in sede legislativa di un sistema normativo organico.

Sta di fatto che, al fine di precisare le situazioni economiche-basi per la determinazione dell'ammontare dei trattamenti di quiescenza, si è ritenuto di dover calcolare la reale corresponsione degli emolumenti e cioè lo « stipendio » in senso stretto con la aggiunta di tutte le sue integrazioni aventi carattere di continuità e di generale applicazione al personale. In questo senso si è espressa finora la costante giurisprudenza.

Da ciò discende che per la rivalutazione dei « fondi » prevista dalla citata legge 7 febbraio 1951, n. 72, è da considerare quale base retributiva utile a quiescenza, quella corrispondente all'ammontare dell'ultima retribuzione formata dallo « stipendio » e dagli altri emolumenti trimestrali corrisposti ed autorizzati per giunta dal Ministero vigilante, in via consuetudinaria e continuativa.

Si è predisposto, pertanto, il seguente disegno di legge la cui approvazione il sottoscritto affida all'alta saggezza del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, le parole « sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni » devono intendersi sostituite dalle parole: « per l'intero periodo di servizio maturato, sulla base dell'ultima retribuzione complessiva goduta dall'impiegato per stipendio e consuetudinario premio trimestrale di operosità e rendimento ».